

l a z i o d i s u

Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 ROMA

Tel. 06/4970374/211 - Fax 06/4970348

C.F. / P.I. 08123891007

*Il Commissario*  
**Decreto n. 5**

Oggetto: Adozione "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni",  
art. 43 della legge 449/1997

### **IL COMMISSARIO PER LA GESTIONE STRAORDINARIA**

Giusta i poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio T0342  
del 16 agosto 2005;

**VISTA** la legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in materia di  
diritto agli studi universitari);


**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 647 che ha  
disposto, nelle more della revisione della disciplina della L.R. 25/2003, allo scadere  
degli organi istituzionali di Laziodisu, tra l'altro, la gestione straordinaria dell'Agenzia  
per il diritto agli studi universitari nel Lazio (Laziodisu);

**VISTO** il combinato disposto in materia delle attività di sponsorizzazione in  
attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997, art. 101 del Regolamento regionale n. 1 del  
6 settembre 2002 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta  
regionale);

**VISTI** i decreti del Commissario per la gestione straordinaria di Laziodisu:

- numeri 9 del 7 ottobre 2005 e 4 del 10 marzo 2006 con i quali, rispettivamente, è  
stato confermato e prorogato l'incarico di Direttore generale di Laziodisu al  
prof. Maurizio Tenenbaum;
- numero 2 del 1 febbraio 2007 con il quale sono stati fissati gli obiettivi  
programmatici per l'anno 2007 al Direttore generale di Laziodisu e, in  
particolare, la lettera a) del macroobiettivo "Ricorso a politiche di finanziamento  
da parte di terzi a sostegno delle attività caratterizzanti Laziodisu" concernente  
"la predisposizione del regolamento sulle sponsorizzazioni e di tutti gli atti  
propedeutici e successivi per la realizzazione delle sponsorizzazioni";
- numero 12 del 29 novembre 2005 con il quale è stato istituito il Registro della  
raccolta dei decreti degli organi istituzionali di Laziodisu;

**VISTA** la nota numero prot. 8074/DG del 6.03.2007 con cui il Direttore Generale  
ha trasmesso lo schema di regolamento per la disciplina e la gestione delle



l a z i o d i s u

Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 ROMA

Tel. 06/4970374/211 - Fax 06/4970348

C.F. / P.I. 08123891007

*Il Commissario*

sponsorizzazioni e nella quale si dichiara che sono state esperite le previste relazioni con le OO.SS. del personale delle categorie e del personale dell'area della dirigenza;

**RITENUTO** che le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali;

**SENTITI** i Subcommissari territoriali di Laziodisu;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

### **DECRETA**

- di adottare il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, art. 43 della legge 449/1997 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con decorrenza il giorno successivo alla adozione del presente decreto;
- di trasmettere copia del presente atto e del suo allegato, per i conseguenti adempimenti, ivi compresa la pubblicazione sul sito web di Laziodisu, al Direttore generale;
- di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Collegio dei revisori dei conti di Laziodisu e alla Regione Lazio;
- di inserire il presente decreto nella raccolta dei decreti degli organi istituzionali di Laziodisu.

Roma, 5 marzo 2007

Avv. Ornella Guglielmino

**LAZIODISU**  
**AGENZIA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI**  
**NEL LAZIO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE**  
**SPONSORIZZAZIONI**

**ART.1 FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, nell'art. 101 del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, (come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001) e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza).

2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.


**Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari**

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

**Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale Laziodisu (sponsee) consente ad un terzo, nell'ambito delle proprie iniziative, la attivazione di iniziative promozionali o di immagine, ossia la possibilità di pubblicizzare la sua ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari (ad esempio mediante la utilizzazione di cartelli pubblicitari o di altre analoghe iniziative) ed il terzo (sponsor) fornisce gratuitamente all'ente pubblico beni o servizi, con conseguente risparmio delle quote di finanziamento già previste nei capitoli di spesa ordinaria;
- b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
- c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

  
1

d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione da Laziodisu per la pubblicità dello sponsor.

#### **Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor**

1. La scelta dello sponsor è effettuata di regola mediante le procedure di cui agli artt. 27 e ssgg. del D. Lgs. n. 163/2006; qualora il valore economico della sponsorizzazione sia inferiore a € 20.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto si può procedere alla scelta diretta dello sponsor.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo dell'ente, inserimento nel sito internet di Laziodisu e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
  - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
  - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
  - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
  - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
  - b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato o progetto di sponsorizzazione.
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
  - a) per le persone fisiche:
    - l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 32 *bis*, 32 *ter* e 32 *quater* del codice penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
    - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
    - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
    - la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa .
  - b) per le persone giuridiche:
    - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Direttore Generale, che si avvarrà del

*Dei*  
*Proprietà*  
2

supporto dell'Ufficio Gare e Contratti, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Direttore Generale; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario", nei tempi e con le modalità espressamente indicate nel capitolato.

#### **Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione**

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi annualmente assegnati ai dirigenti. In alternativa, nel corso dell'anno, l'organo istituzionale di Laziodisu può formulare indirizzi specifici al Direttore Generale e ai dirigenti per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.

#### **Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione**

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

#### **Art. 7 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni**

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.


2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) nella misura del 25% sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;
- b) nella misura del 5% sono destinate alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999;
- c) nella misura del 35% sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;
- d) la restante quota del 35% costituisce economia di bilancio.

#### **Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

1. Laziodisu, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;



- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
  - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla vigente normativa.
3. Titolare del trattamento dei dati è Laziodisu, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici di Laziodisu tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

### **Art.10 - Verifiche e controlli**

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte dell'Ufficio Gare e Contratti, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

### **Art. 11 - Riserva organizzativa**

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da Laziodisu secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà dell'ente, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.



4